

## Art. 5.

« Spetta al Regio ispettore scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva, dei fanciulli ammessi al lavoro ».

(È approvato).

## Art. 6.

« Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento, non frequentino la scuola o manchino in un mese a più della metà delle lezioni, sarà inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verrà versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del comune.

« Tale ritenuta sarà applicata dal Regio ispettore scolastico. È ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione provinciale scolastica ».

(È approvato).

## Art. 7.

« Il ministro della pubblica istruzione darà le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno ».

(È approvato).

## Art. 8.

« È esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico) anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potestà o la tutela ».

Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Cabrini. Ne ha facoltà.

CABRINI. Mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro, al relatore e alla Camera l'accoglimento di un tenue emendamento.

In questo articolo si stabilisce che sia esteso l'obbligo della osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico) anche a tutti co-

loro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sulle quali non esercitano la patria potestà o la tutela. L'articolo 1 e l'articolo 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli stabiliscono prescrizioni, le cui sanzioni sono contenute in altri articoli di tale legge. Mi pare quindi opportuno di includere in questo articolo una disposizione che suoni così: « e si applicano quindi le relative sanzioni penali ».

Vorrei inoltre proporre, poichè la sanzione che riguarda gli articoli 1 e 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli è tenuissima, andando essa da un centesimo a 50 lire; che qualora i contravventori appartenano a talune categorie di persone che esercitano una piccola influenza ideale, la sanzione sia portata anzichè da 50 a 100.

Quindi propongo che dopo le parole: « dalla legge 10 novembre 1907 » dell'articolo 8 si aggiunga: « e si applicano le relative sanzioni penali ».

Propongo poi questa aggiunta all'articolo: « Quando i contravventori siano impiegati di amministrazioni comunali, di istituzioni o agenzie per il collocamento o ecclesiastici aventi cura di anime l'ammenda di cui sopra è portata dal minimo di 50 al massimo di cento lire ».

C'è tutta una serie di fatti che giustifica queste disposizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che la Commissione non abbia nulla in contrario ad accogliere anche essa questo emendamento che è pienamente giustificato. Quindi il Governo da parte sua lo accetta volentieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dichiarare se accetta l'emendamento.

ABBIATE, *relatore*. Consento nel pensiero dell'onorevole ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho letto soltanto dopo che il proponente l'ha svolto l'emendamento presentato dall'onorevole Cabrini di cui non avevo conoscenza. Ho dichiarato, che convengo nella sua proposta e la Commissione è parimente d'accordo. Soltanto nell'ultima parte dove dice « l'ammenda di cui sopra è portata da un minimo di 50 lire a un mas-